



informazione

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PREVIDENZIALE

InFormazione



In questo numero

Assegno di inclusione: scattano i controlli per omessa dichiarazione dell'avvio dell'attività lavorativa

Ricalcoli Isopensioni e contratti di espansione

APE sociale e operai agricoli

Istanze di riesame procedura RiOL: le nuove indicazioni dell'INPS

INCA Milano: anticipo NASpl, smontata l'interpretazione restrittiva dell'INPS

Bonus Natale

Tutela migranti e inclusione sociale

Decreto flussi: la circolare dell'INCA

Decreto flussi: le linee guida del Ministero

Conversione del permesso per cure mediche

Esonero contributivo per le lavoratrici: rinvio per discriminazione alla Corte Costituzionale

Dossier Statistico Immigrazione 2024

Uguaglianza e non discriminazione: IEN – Italian Equality Network

Assegno di inclusione: scattano i controlli per omessa dichiarazione dell'avvio dell'attività lavorativa

Con un nuovo [Messaggio, il 3624/2024](#), l'INPS riepiloga i requisiti che devono essere posseduti dal nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e mantenuti per l'intera durata di fruizione del beneficio.

Per effettuare le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti per richiedere o mantenere l'Assegno di inclusione (ADI), l'INPS ha introdotto una serie di controlli preventivi qui riassunti.

Obbligo di dichiarazione dell'avvio di attività di lavoro dipendente in corso di erogazione del beneficio tramite modello "ADI-Com esteso"


In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di fruizione dell'ADI, il componente del nucleo che ha avviato un'attività di lavoro dipendente deve provvedere alla comunicazione del reddito derivante dall'attività all'INPS **entro trenta giorni dalla data di avvio della medesima**. Decorso tale termine, in assenza della comunicazione da parte del lavoratore, **l'erogazione dell'ADI viene sospesa**, fintanto che non viene ottemperato tale obbligo. Oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, in mancanza della comunicazione, **la prestazione decade**. In ogni caso, il reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell'ADI **entro il limite massimo di 3.000 € lordi annui**.

Omessa comunicazione del reddito derivante dall'attività di lavoro dipendente o da percorsi di politica attiva del lavoro avviati in corso di erogazione del beneficio

In caso di omessa comunicazione, dunque, l'INPS provvede a sospendere l'erogazione del beneficio se nel nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE risulti la presenza di un componente che abbia avviato, in corso di fruizione del beneficio, un'attività lavorativa dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità, oppure nel caso in cui il beneficiario/famigliare non abbia provveduto alla presentazione del modello "ADI-Com Esteso" entro trenta giorni dall'avvio dell'attività lavorativa.

Sospensione della prestazione e decadenza

In carenza del modello ADI-Com esteso inviato entro trenta giorni, la domanda viene **sospesa** per *"Mancata comunicazione della variazione occupazionale"*. La sospensione, in ogni caso, non pregiudica il riconoscimento delle mensilità arretrate non erogate in attesa della presentazione del modello telematico. Decorsi tre mesi dalla mancata comunicazione, salvo diverse indicazioni, l'ADI **decade**.



Ricalcoli Isopensioni e contratti di espansione

Diamo nota della Circolare congiunta INCA-SLC avente per oggetto il ricalcolo delle prestazioni esodo (Isopensione e contratti di espansione).

In seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute all'INPS, l'Istituto ha prodotto un nuovo Messaggio, a parziale rettifica del n. 2099/2022, attraverso il quale chiarisce che poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l'onere del pagamento delle prestazioni stesse, **non è possibile procedere alla loro ricostituzione né d'ufficio, né su istanza del lavoratore**. La domanda di ricostituzione deve, pertanto, essere presentata esclusivamente dal **datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore**.

La ricostituzione delle prestazioni è consentita:

- se dopo la cessazione del rapporto di lavoro vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo. **Il premio di risultato rientra in questo tipo di retribuzioni;**
- se nell'estratto contributivo risulti contribuzione non presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo, o in presenza di contribuzione accreditata d'ufficio o a seguito di domanda presentata successivamente all'accesso in esodo. **In questi casi potrebbe modificarsi in anticipo la scadenza dell'assegno di esodo e la decorrenza del trattamento pensionistico.**

Nelle due casistiche sopra richiamate, il lavoratore potrà informare l'azienda scrivendo alla casella:

- hrs.amministrazionepersonale@telecomitalia.it per quanto riguarda i lavoratori di TIM;
- amministrazionepersonaledipendente@fibercop.it per quanto riguarda i lavoratori di Fibercop.

Una volta acquisita tale richiesta, sarà cura dell'azienda, in accordo con il lavoratore, inoltrare la domanda di ricostituzione all'INPS, secondo le modalità indicate nel recente Messaggio.

I lavoratori interessati, prima di comunicare all'azienda il proprio consenso per la presentazione della domanda di ricostituzione, dovranno raccordarsi con le SLC territoriali e successivamente con l'INCA per una verifica della posizione assicurativa e dell'eventuale variazione dell'importo dell'assegno, oltre alla modifica della decorrenza del trattamento pensionistico al fine di presentare per tempo la domanda di pensione anticipata. Ovviamente, la collaborazione sul territorio tra funzionari SLC e funzionari INCA, rappresenta un'opportunità di presa in carico di lavoratori iscritti e accompagnarli fino al pensionamento, anche nell'ottica della continuità dell'iscrizione allo SPI.

APE sociale e operai agricoli

Tenuto conto che **il lavoratore agricolo può richiedere la disoccupazione agricola solo a partire da gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro** e che il pagamento avviene in un'unica soluzione, **non è necessario verificare, a differenza di quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti, che la domanda di certificazione sia presentata al termine dell'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione**.


Con un Messaggio interno, non pubblicato, l'INPS ha finalmente chiarito come debba essere valutato lo stato di disoccupazione per il diritto all'APE sociale per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD).

Infatti, per gli operai agricoli possibili "apisti", la domanda di certificazione dell'APE **non va presentata al termine dell'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione**, ma anche prima. Scatta, dunque, un "meccanismo" per verificare la sussistenza dei requisiti per richiedere la disoccupazione agricola nell'anno successivo per "sbloccare" poi l'indennità APE.

In pratica, nell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro, **deve risultare accoglibile la domanda di disoccupazione agricola la cui data di fine percezione è convenzionalmente fissata al 31 dicembre dell'anno di competenza**, ed è irrilevante il fatto che il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola non abbia determinato l'accredito della contribuzione figurativa. **L'APE sociale per i lavoratori agricoli disoccupati, dunque, decorrerà solamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro**. Inoltre, siccome la disoccupazione agricola non equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID), l'accertamento dello stato di disoccupazione va verificato dal termine teorico della disoccupazione, fissato convenzionalmente al **31 dicembre dell'anno di cessazione del rapporto di lavoro**.

Esemplificando ulteriormente: un OTD con contratto di lavoro che scadrà il 30 giugno 2025, dal giorno successivo, potrà inviare la domanda di certificazione all'APE sociale. L'INPS, ricevuta la domanda di certificazione, dovrà simulare se accoglibile la domanda di disoccupazione agricola 2026. Se la risposta è positiva, allora la domanda di certificazione APE sociale è accoglibile e l'indennità APE decorrerà dal 1° gennaio 2026 (in quanto il termine "teorico" della disoccupazione agricola sarà il 31 dicembre 2025).

Giova ricordare anche che tra le causali di cessazione del rapporto di lavoro che danno titolo al riconoscimento dell'APE sociale, rientra anche **la scadenza del contratto a termine, sempreché sussistano 18 mesi di lavoro nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro**. Per l'approfondimento si rimanda al n. 487 di InFormazione.



Istanze di riesame tramite procedura RiOL: le nuove indicazioni dell'INPS

Con il Messaggio Hermes n. 3411 del 16 ottobre scorso, non pubblicato, l'Istituto fornisce alcuni chiarimenti in ordine ai processi di gestione delle istanze di riesame, delle autotutele e dei ricorsi. Nel corso dell'anno 2024, sono stati rilevati comportamenti erronei e non conformi, da parte di alcune Sedi INPS, alle indicazioni impartite dalla Direzione Centrale Organizzazione con il messaggio Hermes n. 4628 del 22/12/2023, con particolare riguardo alle casistiche di riesame RiOL non accolte perché "improcedibili", con relativa inibizione dei possibili ricorsi.


A seguito delle segnalazioni trasmesse da INCA Nazionale, l'Istituto, con il Messaggio in commento, precisa il perimetro delle funzionalità delle istanze di riesame, incentivando l'utilizzo del nuovo canale quale strumento "alternativo" al ricorso. Tale aspetto ricopre particolare importanza nello svolgimento operativo della nostra attività, con particolare riguardo a quelle prestazioni per le quali non è prevista una vera e propria procedura di "riesame" e per le quali sarà comunque possibile avanzare un "riesame telematico RiOL"; si pensi a titolo esemplificativo all'AU. Il Messaggio, nel ribadire tutte le caratteristiche operative della procedura, **prevede una nuova funzionalità nella disponibilità delle Sedi, detta "Rinvio a RiOL per Istanza inviata all'Unità Organizzativa competente": tale possibilità di gestione consente di rimandare le istanze trasmesse dal Patronato direttamente alla UO competente** che, ricevuti chiarimenti o eventuale documentazione integrativa, può risolvere la pratica e permetterne l'accoglimento in modo celere.

INCA Milano: anticipo NASpl, smontata l'interpretazione restrittiva dell'INPS

Un recente pronunciamento del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, ottenuto dall'INCA Milano e dal legale convenzionato, Avv. Palotti, **ha confermato il diritto all'anticipazione dell'indennità NASpl in un'unica soluzione per un'assistita che aveva presentato la domanda sulla base della data di apertura della Partita IVA, ma prima della "data di inizio di attività dell'impresa" indicata nella visura camerale.** INPS aveva inizialmente respinto la domanda sostenendo che il termine di presentazione di trenta giorni decorreva, appunto, dalla data di inizio della attività autonoma, come risultante da visura camerale, mentre la domanda era stata presentata prima di tale data. Il nostro ufficio di Milano ha presentato ricorso sostenendo che la documentazione prodotta all'atto della domanda dimostrava già l'avvio di un'attività autonoma: infatti era stata aperta una partita IVA dedicata, circostanza e data che era peraltro indicata nella stessa visura camerale. Il ricorso amministrativo ha avuto esito negativo, ma è bastato depositare quello giudiziario per fare cambiare posizione all'Istituto che, prima della udienza, ha comunicato la cessata materia del contendere. Di fatto, un altro importante intervento a tutela del diritto di una lavoratrice che rischiava, a causa delle interpretazioni restrittive dell'Istituto, di perdere un importante incentivo all'autoimprenditorialità. L'ennesima dimostrazione di quanto le posizioni dell'INPS arrivino a stravolgere le intenzioni del legislatore e a impedire, anziché favorire, l'ottenimento delle prestazioni e delle tutele spettanti.



A dicembre i lavoratori dipendenti inizieranno a ricevere il "bonus Natale". Si tratta di un importo pari a 100 € corrisposto insieme alla tredicesima mensilità



Decreto flussi: la circolare dell'INCA

Con la pubblicazione della circolare congiunta (allegato 1 e allegato 2) del 24 ottobre scorso, il Ministero dell'interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo hanno fornito le prime indicazioni operative riguardo ai flussi d'ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 145/2024. L'INCA nazionale ha illustrato i contenuti della predetta circolare con una propria nota del 31 ottobre. In quest'ultima si evidenziano gli aspetti che della procedura Flussi 2025 necessitano di un chiarimento da parte dei Ministeri, in merito:

- alla possibilità di presentare una dichiarazione di impegno in sostituzione della documentazione da allegare alla domanda;
- alle verifiche effettuate nel periodo tra il 1° dicembre e il click day e alla gestione degli eventuali ritardi nelle verifiche al fine di non ostacolare la presentazione delle domande;
- alle comunicazioni inviate al datore di lavoro (ad eccezione del codice di attivazione) e alla possibilità che le stesse vengano trasmesse anche agli enti firmatari del Protocollo del 2007, nel caso in cui questi ultimi abbiano inviato l'istanza, o solo alle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024;
- all'applicazione delle nuove disposizioni riguardanti le procedure da attivare per il rilascio del permesso di soggiorno, dopo che il datore di lavoro abbia inviato allo Sportello Unico Immigrazione, il contratto di soggiorno sottoscritto dalle parti;
- alla precompilazione anche per le 10.000 istanze (modello A-bis) per assistenza familiare e socio-sanitaria, fuori quota, considerando che la data per l'invio delle domande è prevista per il 7 febbraio 2025;
- alla possibilità di inviare un'istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale **scaduto**, fuori quota, come indicato nella circolare per il Decreto Flussi2024;
- al periodo nel quale le domande di conversione potranno essere inviate e ai modelli telematici da utilizzare per tale adempimento;
- alla possibilità che venga confermata l'applicazione delle FAQ pubblicate in occasione delle procedure del Decreto Flussi 2024 anche a quelle per il 2025, come, ad esempio, il fatto che il datore di lavoro, affetto da patologie o disabilità che limitano la sua autosufficienza sia esonerato dall'obbligo di produrre l'asseverazione.

Rispetto a tali aspetti l'INCA nazionale ha già provveduto ad aprire una interlocuzione con il Ministero dell'interno e del Lavoro al fine di avere gli opportuni chiarimenti.

Decreto flussi: le linee guida del Ministero


Il Ministero dell'Interno ha diffuso le "Linee guida Decreto Flussi 2025". Il documento fornisce alcuni chiarimenti:

- sull'autorizzazione all'ingresso per lo svolgimento dell'attività di assistenza familiare o socio-sanitaria "fuori quota" e "in quota";
- sulle richieste dei titolari di un PdS per lungo soggiornanti rilasciato da altri Paesi Ue per svolgere lavoro subordinato o autonomo;
- sulla conversione da lavoro stagionale a subordinato non stagionale.

Per saperne di più [clicca qui](#)

Conversione del permesso per cure mediche: applicabile la normativa della protezione internazionale

Si segnala un pronunciamento del Consiglio di Stato riguardante l'applicazione della norma che ha abrogato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 50/2023 di conversione del D.L. 20/2023. Il Consiglio di Stato III sezione, con l'ordinanza del 10 ottobre 2024 ha accolto in via cautelare il ricorso presentato da un cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno per cure mediche a cui era stata rigettata la domanda di conversione per motivi di lavoro. L'interessato aveva richiesto il permesso di soggiorno per Protezione Internazionale nel 2022 e il 7 febbraio 2022 la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva deciso "di non riconoscere la protezione internazionale e di trasmettere ex art. 32, comma 3.1, D. Lgs. n. 25/2008 gli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche". L'istanza di conversione per lavoro è stata presentata il 17 luglio 2023. Secondo il Consiglio di Stato, l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 20/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, stabilisce che "...per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente". In un precedente pronunciamento, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che "La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell'istanza di protezione speciale, e non altro...". Inoltre, "...il permesso per protezione internazionale ed il permesso per cure mediche hanno – per espressa previsione contenuta nella rubrica del citato art. 7 del D.L. n. 20/2023 - il medesimo regime di conversione...". Nel caso in questione, l'istanza di protezione internazionale è stata presentata nel 2022 pertanto non sussiste il fattore impeditivo per il riconoscimento della conversione per motivi di lavoro.



Esonero contributivo per le lavoratrici: rinvio per discriminazione alla Corte Costituzionale

Il Tribunale di Milano ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 180 e 181 della Legge n. 213/2023 nella parte in cui non riconosce l'esonero contributivo anche alle lavoratrici madri di tre o più figli (e, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli) con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e nella parte in cui esclude l'esonero contributivo per i rapporti di lavoro domestico, investendo la Corte Costituzionale. La questione esaminata dal Tribunale di Milano riguarda gli articoli della legge finanziaria dello scorso anno che avevano introdotto l'abolizione del cd "cuneo contributivo" (cioè l'azzeramento della quota contributiva a carico del dipendente) per le mamme con almeno 2 figli per il 2024 e con almeno 3 figli per gli anni successivi. Secondo le parti ricorrenti, la norma produce una discriminazione indiretta in danno delle lavoratrici straniere (titolari di permessi di lavoro) che sono statisticamente presenti tra le lavoratrici a tempo determinato in percentuale notevolmente più alta delle lavoratrici di cittadinanza italiana. Inoltre, escludendo le lavoratrici domestiche, si avrebbe una ulteriore discriminazione indiretta in danno delle lavoratrici straniere (titolari di permessi di lavoro), che sono statisticamente presenti tra le lavoratrici di detto settore in percentuale notevolmente più alta rispetto alle lavoratrici di cittadinanza italiana. La misura (che comporta ovviamente un aumento della retribuzione netta percepita dalla madre lavoratrice) potrebbe essere riconfermata con la Legge di Bilancio per il 2025, in discussione in Parlamento proprio in questi giorni (fonte ASGI).

Dossier Statistico Immigrazione IDOS 2024

Il 29 ottobre scorso è stato presentato il rapporto IDOS sull'immigrazione. Per rivedere la presentazione e per reperire i materiali [clicca qui](#). Nel Dossier è presente un capitolo dedicato all'immigrazione in Lombardia, realizzato con il contributo della CGIL Lombardia.

Uguaglianza e non discriminazione: IEN – Italian Equality Network

Proponiamo ai lettori la Newsletter n° 2/2024 di IEN, una raccolta di materiali e riflessioni in tema di uguaglianza e non discriminazione. IEN nasce dall'iniziativa di un gruppo di giuriste e giuristi impegnati da anni nello studio e nell'attuazione del diritto antidiscriminatorio. Scopo di IEN è di documentare i successi, ma anche i fallimenti, che il diritto nazionale e sovranazionale incontra nel contrastare le discriminazioni e di diffondere una cultura giuridica dell'eguaglianza che sostenga l'eguale dignità sociale e l'eguale valore di ogni persona e promuova l'arte di coltivare le differenze, sia come individui che come collettività (fonte: [IEN](#)).

INFORMAZIONE

